

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 56/2026

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

e, p.c.

Ministero dell'agricoltura della
sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: Addendum alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 18/2025, prot. orpum 11408 del 12/02/2025 campagna 2025/2026 e s.m.i.

Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 -

Regime sanzionatorio parag 1), lettera a), art 12 della Legge 21 aprile 2026 n. 75 –
Circolare coordinamento Agea del 12 giugno 2026 prot. n. 50162.

In conformità al parag. 1), lettera a), art 12) della Legge 21 aprile 2026 n. 75, che modifica il d.lgs. n. 42/2023 e s.m.i. in materia di regime sanzionatorio per gli investimenti, il paragrafo 38) delle istruzioni operative n. 18/2025 è integrato con le nuove disposizioni normative. Tale aggiornamento trova immediata applicazione per le procedure sanzionatorie descritte nelle richiamate istruzioni.

Nello specifico, il nuovo regime si applica immediatamente ai progetti biennali 2025/2026 le cui domande di pagamento del saldo saranno presentate a valere sull'esercizio finanziario 2027.

Per quanto riguarda invece i progetti annuali 2025/2026, le cui domande di pagamento del saldo sono presentate a valere sull'esercizio finanziario 2026, le sanzioni produrranno effetti su tutti i collaudi, e relative istruttorie, successive alla data di entrata in vigore della Legge n. 75/2026.

La nuova disposizione prevede che i beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i quali non realizzino integralmente l'investimento per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, mantengano il diritto al contributo per le sole azioni effettivamente realizzate. Tale importo sarà decurtato della quota (sanzione) relativa alle azioni non eseguite, a condizione imprescindibile che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque conseguito.

Qualora il predetto obiettivo non risultasse conseguito, il contributo spettante sarà pari a zero.

Nell'ambito dei progetti biennali, se è stato erogato un anticipo, si procederà al recupero integrale dell'importo garantito o, parziale, qualora l'applicazione della sanzione determini un diritto al contributo minore rispetto all'anticipo percepito,

Le procedure di recupero degli importi garantiti sono eseguite in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento e dall'articolo 28 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

Le eventuali cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, non sono riconosciute se invocate allorché la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se è stato comunicato l'avvio di un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze.

Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal presente provvedimento, si riconferma la piena validità e l'efficacia di ogni altra disposizione contenuta nelle Istruzioni operative n. 18/2025.

Si raccomanda agli Enti e Organismi. in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.Agea.gov.it).

Il Direttore dell'OP
Christian Patti